

Publicato il 06/12/2023

N. 18257/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 06339/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6339 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della delibera n. 196/2023 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 14 febbraio 2023, con la quale è stata respinta l'istanza prot. n. 16091 del 16 novembre 2022 di avvicinamento al proprio domicilio, avanzata dal ricorrente quale disabile in condizioni di gravità accertate *ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;*

di ogni altro atto preordinato, conseguente o, comunque, connesso, con quelli che precedono tra cui, per quanto d'interesse, il silenzio, se da intendersi come silenzio-rigetto, formatosi sulla seconda istanza di trasferimento in ragione della disabilità grave formulata in data 16 marzo 2023 dal ricorrente al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23 giugno 2023:

della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 545/2023, adottata nella seduta del 18 aprile 2023 e notificata il successivo 26 aprile 2023, con la quale è stata respinta l'istanza prot. n. 3659 del 17 marzo 2023 di avvicinamento al proprio domicilio, formulata dal ricorrente quale disabile in condizioni di gravità accertate *ex art.* 3, comma 3, della legge n. 104/1992, in ragione di una sopravvenuta disponibilità di posto;

di ogni altro atto preordinato, conseguente o, comunque, connesso, con quelli che precedono, tra cui la nota MEF – CPGT prot. n. 6141 del 26 aprile 2023 di trasmissione della delibera n. 545/2023.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 196/2023, con la quale è stata respinta l'istanza prot. n. 16091 del 16 novembre 2022 avanzata dall'odierno ricorrente, attuale presidente della Corte di Giustizia di secondo grado del -OMISSIS-, di essere destinato ad una sede di servizio più vicina alla propria

residenza (-OMISSIS-) ovvero al proprio domicilio (-OMISSIS-), facendo altresì espressa menzione della disponibilità all'avvicinamento presso una sede di Giustizia tributaria romana, in quanto disabile in condizioni di gravità accertate *ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (-OMISSIS-)*.

L'impugnativa è stata affidata al seguente motivo di diritto:

*I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Costituzione e degli artt. 21 e 33, comma 6, della legge n. 104/1992 con riferimento all'art. 3, comma 3, della stessa legge n. 104/1992, nonché dell'art. 1 della risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 2/2022; violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali interni e sovranazionali a tutela dei diritti e dell'integrazione delle persone soggette ad **handicap** e dei costituzionali tutelati dalla legge n. 104/1992; eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta, carenza di motivazione, erroneità dei presupposti e dei principi affermati dalla Corte UE sul corretto inquadramento dei giudici onorari.*

Lamenta in sintesi il ricorrente l'illegittimità della motivazione assunta a sostegno del denegato trasferimento, la quale prescinderebbe *in toto* dal tenore logico e letterale della legge n. 104/1992, nonché della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 2/2022, essendo stato dato rilievo assorbente in senso negativo ad un fattore privo di ogni valenza risolutiva, consistente nella richiesta di trasferimento nelle sedi ivi indicate *“senza documentare tale dichiarata plurima dimora e senza indicare quella di prevalente svolgimento degli atti quotidiani della vita (...)”*.

Inoltre *“l'eventuale esigenza personale correlata alle condizioni di salute potrebbe logicamente valutarsi unicamente per la sede della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della -OMISSIS-, essendo quella più vicina alla residenza e di pari grado della sede di titolarità, non potendosi riconoscere meritevolezza alla richiesta di assegnazione alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, che evidentemente non è la sede più agevole al suo raggiungimento rispetto al luogo di residenza o di dimora abituale”* (cfr. delibera impugnata).

In altri termini, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, pur nella consapevolezza della cessazione dalle funzioni per limiti di età del presidente

della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, a decorrere dal 4 marzo 2023, non avrebbe riconosciuto la trasferibilità dell'odierno ricorrente su detta vacanza soltanto perché residente in -OMISSIS- e per non aver altrimenti dato prova di dimorare anche a Roma.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, assumendo l'inapplicabilità al caso di specie delle invocate disposizioni di cui alla legge n. 104/1992, stante la non assimilabilità dell'incarico di giudice tributario ad un rapporto di pubblico impiego per effetto dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 545/1992, in forza del quale: *“La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego”*.

Inoltre, se pur vero che la risoluzione C.P.G.T. n. 2/2022, *ex adverso* invocata, prevede che *“Ove non risultino posti vacanti in organico nelle sedi di Commissione utili al predetto scopo, rispetto a quelli individuati dal decreto 11 aprile 2008, il richiedente potrà essere applicato anche in soprannumero”*, la figura di presidente di sede giudiziaria è contemplata dal d.lgs. n. 545/1992 come figura unica nell'organico, sicché l'assegnazione quale presidente soprannumerario avrebbe come ovvia conseguenza la totale vanificazione dell'applicazione in via esclusiva, nonché la carenza di interesse dell'odierno ricorrente ad essere applicato in tale posizione, nella quale non potrebbe esercitare alcuna attività e dunque percepire alcun compenso.

Con ordinanza cautelare n. 2546 del 18 maggio 2023, il Collegio ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, *“limitatamente alla richiesta del ricorrente di essere destinato alla presidenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, come da sua istanza”*.

L'appello cautelare è stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3633/23 con cui, pur ritenendo necessario approfondire, nell'appropriata sede di merito *“la complessa e delicata questione controversa”*, non ha riformato l'ordinanza appellata, riconoscendo che la problematica in esame *“coinvolge la tutela degli inviolabili diritti della persona sanciti dall'art. 2 della Costituzione, nonché la*

*parità di opportunità secondo le previsioni dell'art. 3 della Costituzione anche in caso di particolari condizioni concernenti il diritto alla salute, considerato quale fondamentale diritto dell'individuo dall'art. 32 della Costituzione”.*

Con atto di motivi aggiunti depositato in data 23 giugno 2023, il ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 545/2023, con la quale è stata respinta la seconda istanza del 17 marzo 2023, di avvicinamento al proprio domicilio mediante copertura del posto vacante di presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, assumendone l'illegittimità per le medesime ragioni di cui al ricorso principale, nonché per l'irragionevolezza della motivazione specificatamente assunta a sostegno del rinnovato diniego, basata esclusivamente sul mero dato formale del divieto di reiterazione *ad libitum* della precedente istanza di trasferimento del 16 novembre 2022.

Con memorie rispettivamente depositate in data 25 luglio 2023 e 5 settembre 2023, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, alla luce delle difese dispiegate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.

All'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023, la causa è passata in decisione.

Va premesso in fatto che il ricorrente, magistrato tributario dal 2003, nominato alla Commissione tributaria centrale della Corte di Cassazione a seguito di designazione diretta (in quanto magistrato di Cassazione), dal 2020 esercita le funzioni di Presidente della Corte di Giustizia di secondo grado del -OMISSIS-, ai sensi dell'art 44 del D. Lvo n. 545/1992.

Il predetto è portatore di gravissime patologie -OMISSIS- – con quasi totale -OMISSIS- – nonché -OMISSIS- - per cui è stato riconosciuto invalido al 100% (verbale 11.11.2022 della commissione medica INPS) ai fini dell'applicazione della legge n. 104/1992.

A tale titolo con una prima istanza del 16.11.2022 ha chiesto il ravvicinamento dall'attuale sede di servizio (-OMISSIS-) ad una sede prossima alla propria

residenza (-OMISSIS-), su posti di Presidente di Corte di Giustizia Tributaria scoperti (a tal fine indica, ad esempio, quello presso la Commissione giustizia tributaria di primo grado di Roma, vacante dal'1.1.2023).

Con delibera del 14 febbraio 2023 – impugnata con il ricorso introduttivo – il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha escluso l'applicazione in vista esclusiva quale presidente di corte di giustizia tributaria di secondo grado della -OMISSIS-, proponendo, in alternativa, la possibilità di ricoprire la posizione di presidente di sezione interna presso il medesimo ufficio giudiziario.

A questo punto il ricorrente, ritenendo ingiusto dover subire un “declassamento” professionale al fine di tutelare la propria salute, ha reiterato la domanda di avvicinamento a sedi corrispondenti alla posizione già ricoperta con istanza del 17.3.2023, senza rinunciare alla “riqualificazione” *in peius* proposta, chiedendo la sospensione dei termini per esprimere le proprie preferenze al riguardo, dato che risultava vacante il posto di presidente di corte di giustizia tributaria di primo grado a Roma.

Detta richiesta è stata ritenuta meramente reiterativa dall'organo di autogoverno che, pertanto, l'ha disattesa con delibera del 18 aprile 2023, impugnata con motivi aggiunti.

La controversia va decisa tenendo conto degli essenziali elementi rilevanti in fatto ed in diritto, che consentono di semplificare, data la loro valenza assorbente, le articolate problematiche sollevate dalle parti, che comunque, non condurrebbero ad un esito diverso.

Per quanto riguarda i diversi passaggi della vicenda fattuale, essi possono essere agevolmente ricostruiti come già sopra illustrato.

Diversamente risulta meno agevole ricostruire il quadro normativo applicabile alla fattispecie, trattandosi di questione che, come già anticipato dal Supremo Consesso, risulta particolarmente complessa, sotto il profilo giuridico, nonché “*delicata*”, per quanto attiene all'impatto su beni di rango fondamentale, in quanto “*coinvolge la tutela degli inviolabili diritti della persona sanciti dall'art. 2 della*

*Costituzione, nonché la parità di opportunità secondo le previsioni dell'art. 3 della Costituzione anche in caso di particolari condizioni concernenti il diritto alla salute, considerato quale fondamentale diritto dell'individuo dall'art. 32 della Costituzione”*, come autorevolmente ricordato dal Consiglio di Stato nel rigettare l'appello cautelare.

Ciò premesso, deve in primo luogo essere affrontata la complessa questione dell'applicabilità dei benefici riconosciuti dalla legge n. 104/1992 ai magistrati ed ai giudici tributari.

A tale riguardo va innanzitutto contestualizzato quanto asserito dall'amministrazione resistente in ordine alla prospettata non assimilabilità dell'incarico di giudice tributario ad un rapporto di pubblico impiego, ai fini dell'applicazione *in parte qua* dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, dato il superamento, in via generale ed astratta, di tale ostacolo, a seguito del riconoscimento in via amministrativa, da parte dallo stesso Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con propria risoluzione n. 2/2022, in forza della quale *“Il componente di Commissione tributaria che si viene a trovare in una situazione di documentato grave impedimento personale per motivi di salute allo svolgimento dell'incarico presso la sede di assegnazione, ha diritto di chiedere di essere destinato a svolgere le medesime funzioni presso altra sede, comprovatamente più agevole al suo raggiungimento rispetto al luogo di residenza o di dimora abituale”*.

Con tale risoluzione l'organo di autogoverno della Giustizia Tributaria ha voluto riconoscere ai giudici tributari, anche in assenza di una specifica previsione normativa la possibilità di godere di un trasferimento presso altra sede, al fine di agevolarne temporaneamente l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, laddove le personali condizioni di salute siano state definite di **handicap** grave in conseguenza di un accertamento avvenuto nelle sedi e con le modalità indicate dall'art. 4 della legge n. 104/1992.

Come recentemente chiarito dall'intestato Tribunale con sentenza n. 2021 del 6 febbraio 2023, si tratta di *“risoluzione che innova in via amministrativa in melius la disciplina legislativa in materia che non si estende ad altre fattispecie in astratto parimenti*

*meritevoli, tenuto conto dell'interpretazione autentica fornita dalla stessa autorità emanante, che, sulla base di una valutazione ex ante delle esigenze organizzative connesse all'esercizio della pubblica funzione ha verificato di poter agevolare i soli giudici tributari portatori dell'**handicap** grave (...)*".

Con il precedente sopra richiamato la Sezione s'è pronunciata sulla *ratio* ed i limiti di applicabilità, nell'ambito della giustizia tributaria, con riferimento al (diverso) beneficio del trasferimento di sede per favorire l'assistenza a familiare previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 escludendone la spettanza ai giudici onorari (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2021 del 2023).

In quell'occasione è stato riconosciuto che *"Ciò solleva il problema del delicato bilanciamento di interessi tra l'esigenza di assicurare le cure ai membri della propria famiglia, valore di solidarietà familiare che trova il suo ancoraggio costituzionale negli artt. 2,3,29-30 e 32 della Costituzione, e la necessità di organizzare il personale in servizio in modo da assicurare l'efficienza, il buon andamento e la continuità dell'attività nell'ambito di un'organizzazione lavorativa"* ed è stato, in tale ottica, precisato che *"Si tratta, pertanto, di problemi che trovano diversa soluzione, nei diversi momenti storici, a seconda del punto di equilibrio tra gli opposti interessi, alla stregua della coscienza sociale, come intesa dal legislatore, in quanto attiene alla graduatoria degli interessi, la cui ponderazione trova espressione in una determinata scelta legislativa, appunto, allo stato, quella operata dalla legge n. 104/1992, della cui applicabilità ai giudici onorari si controverte"* (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2021 del 2023)

In sostanza è stato ritenuto che la rilevanza costituzionale dell'interesse tutelato – cioè il diritto alla salute, al pari di quelli alla solidarietà familiare – non ne assicura l'immediata ed assoluta prevalenza su tutti gli altri diversi ed ulteriori interessi concomitanti – anch'essi di pari rango costituzionale – che devono essere con quello contemperati, *in primis* quello al buon andamento degli uffici pubblici, con conseguente necessità di considerare anche le esigenze organizzative dell'amministrazione della giustizia tributaria, in particolare per quanto riguarda quella la necessità di assicurare la continuità del servizio nelle diverse sedi distribuite sul territorio (TAR Lazio, sez. V bis,

n. 2021 del 2023: *“anche in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi normativamente richiesti, la pretesa di trasferimento in ogni caso non si attegge a posizione di diritto soggettivo, dovendosi tenere conto delle esigenze organizzative della pubblica funzione”* con richiamo ai precedenti che ribadiscono che la richiesta di assegnazione/trasferimento *“si presenta suscettibile di accoglimento solo ove possibile, difettando un diritto del dipendente alla concessione dell'agevolazione; in tal caso spetta piuttosto all'Amministrazione accertare se, pur in presenza di posti vacanti in organico, si oppongano all'assegnazione alla sede richiesta valutazioni legate ad esigenze di organizzazione del servizio ritenute inderogabili e pertanto prevalenti sulla garanzia dell'attività assistenziale cui è finalizzato il beneficio”*).

In tale prospettiva, una volta definito l'ambito applicativo di operatività della normativa che prevede il beneficio in contestazione, i suoi limiti, non resta che stabilire se il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria abbia o meno assunto le determinazioni di propria competenza all'esito di una compiuta attività istruttoria, previa completa acquisizione ed attenta ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, sulla base di una valutazione *ex ante* delle esigenze organizzative connesse all'esercizio della pubblica funzione, e se, di tale fondamentali passaggi del processo decisionale, ne abbia dato atto nelle premesse motivazionali del provvedimento di diniego impugnato, illustrando in modo esauriente le ragioni (organizzative) che ostano alla concessione del beneficio richiesto.

La pronuncia richiamata è stata resa nei confronti di un beneficio diverso (trasferimento per avvicinamento al familiare in stato di **handicap** al fine di favorirne l'assistenza), a favore di una categoria professionale (giudice onorario, non togato) particolare, rispetto alla quale la ricostruzione giuridica operata in quella sede dalla Resistente – incentrata sulla qualificazione dell'incarico di componente delle Commissioni Tributarie come *“non costituente in nessun caso rapporto di pubblico impiego”*– era risultata dirimente.

Si tratta, pertanto, di una fattispecie distinta da quella per cui è controversia, che non concerne il ravvicinamento al familiare bisognoso di cure, quindi

una misura volta a tutelare i valori dell'unità familiare, ma riguarda lo stesso giudice, in quanto portatore di malattia, e quindi costituisce una misura volta a tutelare direttamente il diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, dello stesso interessato.

Quest'ultima evenienza è stata espressamente disciplinata, in via amministrativa, dalla Risoluzione n. 2/2022 deliberata nella seduta del 22.2.2022 con cui lo stesso organo di autogoverno ha riconosciuto ai giudici tributari un vero e proprio "*diritto*" – qualificato espressamente come tale nella deliberazione in parola – a "*chiedere di essere destinato a svolgere le medesime funzioni presso altra sede, comprovatamente più agevole al suo raggiungimento rispetto al luogo di residenza o di dimora abituale*" - assicurando in tal modo una tutela "forte" all'interesse del giudice in condizione di **handicap**, tanto da escludere qualunque bilanciamento con il contrapposto interesse organizzativo dell'Amministrazione, come si evince dal fatto che, successivamente, la delibera prosegue sancendo che "*ove non risultino posti vacanti in organico (...) utili al predetto scopo (...), il richiedente potrà chiedere di esser applicato anche in soprannumero*".

La delibera in parola, dopo aver riconosciuto l'assolutezza e non comprimibilità del diritto del giudice tributario invalido a svolgere "*le medesime funzioni*" in una sede più adeguata alle sue speciali esigenze, precisa altresì lo strumento giuridico per assicurare tale risultato, che è individuato, tra quelli già previsti dalla normativa in materia, in quello dell'"*applicazione temporanea in via esclusiva ad altra sede*" – al fine di assicurare una protezione immediata, ma a termine (*in attesa dell'espletamento di interpello o concorso utile*), in vista del "consolidamento" del trasferimento di sede, all'esito dell'interpello ordinario, al quale il richiedente "*si obbliga a partecipare*", a pena di revoca "*con effetto immediato*" dell'assegnazione, così come si obbliga a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza (ove ne abbia titolo per la persistenza dello stato di invalidità).

Secondo la delibera dell'organo di autogoverno la misura adatta a tutelare il bene giuridico in questione è quella del mutamento della sede di servizio - cioè del luogo in cui devono essere prestate le mansioni lavorative - e non di un mutamento di queste ultime, come si evince dal ripetuto richiamo alla "*medesima funzione*", locuzione che va intesa nel senso della conservazione della posizione già acquisita, all'evidente fine di evitare che, per poter tutelare la propria salute, il giudice debba subire un "demansionamento".

Tale risoluzione era stata già deliberata ed era pienamente efficace al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento del ricorrente sia al momento della pronuncia dell'organo di autogoverno sulla stessa.

Ne consegue che essa trovava applicazione nei confronti del ricorrente in quanto sussistono i presupposti di fatto che giustificano l'attribuzione del beneficio riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente.

È infatti stato prodotto il certificato di riconoscimento dell'invalidità al 100% operato dalla competente Commissione medico-legale.

È del pari pacifico che la sede richiesta (Roma) rientri tra quelle previste nella medesima delibera in quanto "*comprovatamente più agevole al suo raggiungimento rispetto al luogo di residenza o di dimora abituale*":\_ la Capitale infatti non solo è molto più vicina a -OMISSIS- rispetto a -OMISSIS-, ma è anche meglio collegata, con treni a frequente percorrenza, per cui può essere più agevolmente raggiunta dall'interessato nonostante le patologie da cui è affetto (-OMISSIS- e problemi -OMISSIS-) ed in un tempo minore (un paio d'ore anziché un'intera giornata).

Sussiste inoltre la condizione, prevista anch'essa dalla delibera dell'organo di autogoverno, della possibilità di "*svolgere le medesime funzioni*" presso la sede romana.

Non appare pertanto sussistere alcun residuo ostacolo per disporre l'assegnazione a sede compatibile del ricorrente come da sua istanza del 16 novembre 2022, che sul punto appare formulata in coerenza a quanto stabilito al paragrafo 3 della risoluzione n. 2/2022, secondo cui in presenza dei

requisiti richiesti, il giudice “può” essere applicato in via esclusiva “*ad altra sede, nella medesima funzione*”.

E ciò in linea con quanto pure disposto dalla legge n. 104/1992 (“*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*”), che all’art. 33, comma 6, sancisce il diritto di “*scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio*” a tutela della persona disabile e del ruolo della famiglia nella sua cura ed assistenza.

Trattasi del resto di un principio di civiltà giuridica a tutela del lavoratore, in forza del quale al giudice tributario che versi, come l’odierno ricorrente, in accertata condizione di disabilità grave è stato riconosciuto dallo stesso organo di autogoverno il diritto di essere destinato, a sua richiesta, a svolgere le medesime funzioni presso altra sede, più confacente alle proprie esigenze psicofisiche ed attitudinali.

Per quanto precede, non può neppure ritenersi legittimo quanto opposto in termini di mancata allegazione di dimora *in loco*, onde giustificare l’impossibilità dell’invocato trasferimento da -OMISSIS- a Roma, trattandosi di sede evidentemente più confacente per vicinanza, raggiungibilità, tempi di percorrenza, come sopra ricordato, rispetto alla sede piemontese.

In conclusione il diniego dell’assegnazione del ricorrente alla sede in contestazione risulta, almeno allo stato degli atti, in contrasto sia con la delibera dell’organo di autogoverno – che ha natura e funzione di atto di autovincolo – sia con il suesposto quadro normativo posto a tutela dei soggetti con disabilità grave, ovvero con i principi di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale di cui agli artt. 3 e 32 della Costituzione e che finisce per snaturare lo stesso significato del beneficio accordato con la risoluzione n. 2/2022.

Ed in tale prospettiva neppure può sostenersi che tale richiesta di assegnazione non comporterebbe un più agevole raggiungimento della sede di lavoro rispetto al luogo di residenza o di dimora abituale (la sede di -OMISSIS- è non solo notoriamente molto più lontana, ma anche meno

collegata, rispetto alla sede di Roma), atteso che l'avvicinamento del disabile al proprio domicilio non preclude il trasferimento a sedi più vicine rispetto a quelle ove si presta servizio, come peraltro espressamente contemplato dal par. 1 della citata risoluzione n. 2/2022, secondo cui *“Il componente di Commissione tributaria che si trova (...) in una situazione di documentato grave impedimento personale per motivi di salute allo svolgimento dell'incarico presso la sede di assegnazione, ha diritto di chiedere di essere destinato a svolgere le medesime funzioni presso altra sede, comprovatamente più agevole al suo raggiungimento rispetto al luogo di residenza o di dimora abituale”*.

Quanto alla questione della infungibilità delle figure di presidente di Corte di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado, anch'essa addotta dall'amministrazione a sostegno della negata assegnazione del posto vacante di presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, occorre rilevare che se si possiedono quelli di presidente di grado regionale, a maggior ragione si possiedono quelli di presidente di grado provinciale, come da nota massima *“plus semper in se continet quod est minus”*.

Va infine considerato che la soluzione da ultimo prospettata dall'amministrazione, di consentire il trasferimento del ricorrente in - OMISSIS- come presidente di sezione, a condizione di rinunciare alla maggiore funzione posseduta come presidente di corte, anche a fronte dell'accertata disponibilità di presidente di corte di primo grado, oltre a porsi in contrasto con lo spirito ed i dettami della risoluzione CPGT n. 2/2022, nella parte in cui espressamente prevede l'applicazione in via esclusiva *“ad altra sede, nella medesima funzione”*, costringerebbe l'interessato a dover subire un demansionamento al fine di poter tutelare la propria salute, e ciò risulterebbe evidentemente del tutto ingiusto.

Le considerazioni che precedono impongono l'accoglimento sia ricorso introduttivo che dei motivi aggiunti.

Tenuto conto della novità delle questioni trattate, si rinvergono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Antonietta Giudice, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Enrico Mattei**

**IL PRESIDENTE**  
**Floriana Rizzetto**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.